

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU)**  
(Delibera Consiglio Comunale n. 106 del 18/12/2024)

**ALIQUOTE ANNO 2025**

FATTISPECIE IMPONIBILI	Aliquote Anno 2025
Aliquota di base	1,06%
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 ( con detrazione d'imposta di euro 200,00 )	0,60%
Per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applica <b>l'aliquota ordinaria stabilita dal comune ridotta al 75 per cento</b>	0,795% <i>Con la riduzione del 25% ai sensi della Legge 160/2020</i>
Abitazioni locate a titolo di abitazione principale e delle relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria, <b>a condizione che l'inquilino vi abbia trasferito la residenza;</b>	0,69% <i>Con la riduzione del 25% ai sensi della Legge 160/2020</i>
Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta entro il 1° grado, purché dagli stessi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza	0,92%
Per le abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato si applica <b>l'aliquota stabilita dal comune ridotta del 50 per cento</b> (il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori)	0,46% <i>Con la riduzione del 50% ai sensi della Legge 160/2020</i>
<b>Per una ed una sola abitazione</b> , con le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti <b>nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)</b> , <u>già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</u> , ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	0,53%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	0,10%
Terreni agricoli non esenti	0,50%
Aree fabbricabili	0,98%
Aree fabbricabili ricadenti nelle zone di Perequazione urbanistica individuate dagli strumenti regolatori	0,88%

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,00%</b>
Immobili sfitti, intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelli ubicati entro il perimetro della zona d'ambito dell'Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino e di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive le utenze domestiche e il pagamento della tassa rifiuti.	<b>1,06%</b>

#### **ALTRE INFORMAZIONI**

1. Si conferma anche per l'anno 2025, la norma regolamentare per cui sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizioni che non risulti locata. Queste unità immobiliari scontano l'aliquota dello 0,6 % se appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Di stabilire la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;